



# LA LEGGE PER TUTTI

INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

## In che modo un lavoratore può liberarsi dai suoi pesanti debiti?

Autore: Consulenze | 28/09/2019



***Sono un lavoratore dipendente con una pesante esposizione debitoria. Posso avvalermi delle procedure previste dalla legge n. 3 del 2012?***

La legge n. 3 del 2012 (con le modifiche subite nel corso degli anni) disciplina alcuni procedimenti utili per risolvere le crisi da sovra- indebitamento nelle quali

possono finire anche i semplici **consumatori** (cioè le persone fisiche che abbiano assunto debiti per esigenze personali o familiari ai quali non riescono più a far fronte).

In particolare il **consumatore** che si trovi in una condizione di sovra - indebitamento, cioè in una situazione di perdurante squilibrio tra i **debiti** assunti e il patrimonio disponibile e prontamente liquidabile per farvi fronte, può proporre ai **creditori**:

- un accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti il cui testo viene predisposto con l'aiuto degli **organismi di composizione della crisi** (organismi privati sparsi sul territorio) ai quali, attraverso eventualmente l'assistenza di un legale, è obbligatorio rivolgersi.

Il testo dell'accordo da sottoporre ai creditori può prevedere (e sarà l'organismo di composizione della crisi, d'intesa con il consumatore - debitore, a stabilirlo):

- la **dilazione** del pagamento dei debiti;
- oppure la remissione parziale dei debiti (cioè uno sconto percentuale sul loro importo);
- oppure l'affidamento del **patrimonio** del debitore ad un gestore che provveda alla sua vendita per ripartirne poi il ricavato tra i creditori;
- oppure il mandato in favore dei creditori perché essi incassino i crediti che il **debitore** ha verso terzi soggetti;
- oppure la cessione in favore dei creditori dei crediti futuri che sorgeranno a favore del debitore.

La legge, quindi, lascia al debitore un'ampia possibilità di scegliere liberamente il contenuto dell'accordo da sottoporre poi al **giudice** (che dovrà valutare la sua fattibilità e ammissibilità per poi omologarlo) e ai creditori (che dovranno approvarlo: sarà necessario che lo approvino tanti creditori che rappresentino almeno il 60% dei crediti).

Sarà quindi il debitore, con l'ausilio dell'organismo di composizione della crisi, a scrivere il testo della proposta di ristrutturazione dei debiti e a decidere, ad esempio, se proporre una dilazione dei pagamenti oppure il pagamento soltanto di una percentuale dei debiti e così via.

Il testo dell'accordo dovrà poi essere portato all'attenzione del giudice del

**tribunale** del luogo dove il debitore ha la propria **residenza**.

Il giudice valuterà se l'accordo stesso sia ammissibile e fattibile.

La proposta non sarà ammissibile se il debitore è già sottoposto a procedure fallimentari o se negli ultimi cinque anni ha già fatto ricorso ad un altro procedimento per **sovra indebitamento** o se in passato un altro procedimento per sovra indebitamento fu revocato o risolto per cause a lui addebitabili.

Il giudice, poi, se la proposta sarà ammissibile fisserà con decreto un'udienza: con il **decreto** viene stabilito, fino alla data in cui ci sarà l'omologazione dell'accordo, il divieto per i creditori di avviare o proseguire **azioni esecutive** sui beni del debitore, di disporre sequestri conservativi su di essi.

Dieci giorni prima dell'udienza i creditori (che saranno stati avvisati) dovranno esprimere il loro consenso o meno alla proposta (occorre che almeno il 60% del valore dei crediti esprima parere favorevole).

Segue una fase, prima dell'udienza, in cui l'organismo di composizione della crisi predispone una **relazione**, il testo definitivo dell'accordo ed una attestazione definitiva di fattibilità del piano da trasmettere al giudice.

Il giudice, infine, decide se **omologare** l'accordo e, se l'omologazione viene concessa, l'accordo diventa obbligatorio per tutti i creditori.

Successivamente, quindi, inizierà la fase in cui l'accordo (omologato dal giudice) avrà la sua esecuzione e si dovranno rispettare tutte le condizioni in esso stabilite.

In alternativa all'accordo di ristrutturazione è possibile anche il cosiddetto **piano del consumatore** (sempre disciplinato dalla legge n. 3 del 2012) il cui iter è molto simile a quello descritto per l'accordo di ristrutturazione dei debiti dal quale, invece, si differenzia perché:

- il piano del consumatore non ha bisogno di essere approvato dai creditori;
- il giudice deve valutare l'assenza, da parte del debitore, di atti compiuti in **frode** ai creditori e la sua meritevolezza (cioè il giudice non potrà omologare il piano del consumatore se emergerà che la situazione di sovra indebitamento sia stata causata da **comportamenti colposi** - cioè imprudenti e avventati - del debitore come avviene nei casi in cui il debitore ricorre al credito in una misura sproporzionata rispetto alle

proprie capacità patrimoniali).

Per il resto anche per il piano del consumatore vale quanto abbiamo già detto per l'**accordo di ristrutturazione dei debiti** (cioè il debitore ha ampia libertà nel decidere, con l'assistenza dell'organismo di composizione della crisi, il modo ed i termini con i quali proporre ai creditori la soluzione della propria situazione debitoria).

In conclusione, il consumatore (secondo la definizione della legge n. 3 del 2012) si trova nella condizione di avviare una delle procedure di composizione della crisi da sovra indebitamento (accordo di ristrutturazione o piano del consumatore) a condizione che la sua situazione sia effettivamente di perdurante squilibrio tra i debiti assunti e il **patrimonio** disponibile e prontamente liquidabile per farvi fronte.

Occorrerà affidarsi ad un legale e, soprattutto, attraverso il legale contattare uno degli organismi di composizione della crisi che, per legge, svolge una funzione di indispensabile **consulenza finanziaria** del debitore.

E' infatti l'organismo di composizione della crisi che, esaminando tutta la situazione patrimoniale e finanziaria del debitore, è in grado di verificare se effettivamente egli versi in una condizione di sovra indebitamento per poi predisporre il testo dell'accordo o il piano (consigliando anche la migliore soluzione da proporre ai creditori), attestandone anche la concreta **fattibilità**.

*Articolo tratto da una consulenza dell'avv. **Angelo Forte***